

DETERMINAZIONE 28 MARZO 2013

ISTRUZIONI TECNICHE FUNZIONALI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
COLLEGATE ALLA DEFINIZIONE DELLA *MATRICE DI CORRISPONDENZA FRA GLI UTENTI DEL
SISTEMA* DISCIPLINATA DALL'ART. 21 DEL TISG
(DELIBERAZIONE 229/2012/R/GAS)

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Premesso che:

- con la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG), successivamente modificato ed integrato per ricomprendere la normativa relativa ai servizi di ultima istanza;
- con la deliberazione 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS l'Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT), al fine di garantire il bilanciamento della rete di trasporto con riferimento ai prelievi di gas presso i punti di riconsegna della rete rimasti privi dell'utente di trasporto e di bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, assegnandone il compito all'impresa maggiore di trasporto (di seguito: RdB);
- con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS) l'Autorità ha approvato, tra l'altro, il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (di seguito: TISG), la cui entrata in vigore è stata fissata per la parte sostanziale all'1 gennaio 2013, con lo scopo di consentire l'esecuzione della prima sessione di bilanciamento nel mese di febbraio 2013, con riferimento al gas prelevato e consegnato nel mese di gennaio 2013;
- il punto 9 della deliberazione 229/2012/R/GAS stabilisce di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda con proprie determinazioni a dare completamento al TISG con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas, previa informativa all'Autorità;
- con la deliberazione 20 dicembre 2012, 555/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 555/2012/R/GAS) l'Autorità ha approvato ulteriori disposizioni funzionali all'avvio della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale disciplinata dal TISG, tra le quali lo spostamento all'undicesimo

giorno lavorativo del termine temporale stabilito dal comma 21.4 del TISG per le sessioni di bilanciamento relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;

- con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati n. 12/2012 sono state emanate le Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas disciplinato dal TISG (di seguito: Istruzioni Tecniche).

Considerato che:

- la regolazione del SdDT riconosce al RdB la possibilità di individuare uno o più fornitori transitori (di seguito: F_T), mediante procedura ad evidenza pubblica, che assumono la qualifica di UdB con riferimento ai punti di riconsegna, ed ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il suddetto servizio, il quale decorre senza soluzione di continuità al verificarsi di specifiche condizioni;
- in caso di attivazione del SdDT, il fornitore del cliente finale, allacciato alla rete di distribuzione connessa al punto di riconsegna della rete di trasporto interessato, verrà a trovarsi senza controparte commerciale e, nel caso in cui non provveda ad identificare uno o più UdB responsabili dei prelievi presso i punti di riconsegna interessati - entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del fornitore di ultima istanza (ai sensi del comma 31.3 del TIVG) - vedrà risolto il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso alla rete di distribuzione, con conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza (di cui al Titolo IV del TIVG);
- l'identificazione del nuovo UdB deve avvenire anche tramite la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema disciplinata dall'articolo 21 del TISG;
- con le Istruzioni Tecniche sono state emanate alcune regole complementari indispensabili all'attuazione del periodo transitorio introdotto con la deliberazione 555/2012/R/GAS, in relazione all'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui al comma 21.4 del TISG;
- per il primo trimestre di applicazione del TISG, tali disposizioni hanno garantito la possibilità di modificare la matrice di corrispondenza tra gli utenti del sistema fino al decimo giorno lavorativo del mese di riferimento per la sessione di bilanciamento;
- esistono delle situazioni oggettive di cui è opportuno tener conto al fine di prevenire conseguenze negative sul sistema a causa di errori materiali commessi dagli utenti nell'ambito della costruzione della filiera commerciale di propria pertinenza o di malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a disposizione nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina;
- a partire dal prossimo 1° aprile entrerà in vigore pienamente l'articolo 21 del TISG e non sarà più possibile modificare la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema una volta decorso l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di riferimento.

Ritenuto che:

- sia necessario intervenire affinché sia superato il disallineamento esistente tra le tempistiche di definizione della matrice di corrispondenza e la disciplina del SdDT che, allo stato dell'arte, non permette la definizione della filiera dei rapporti

commerciali sulla piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi informativi connessi alla disciplina del *settlement* (di cui all'articolo 20 del TISG);

- sia opportuno prevedere la possibilità di correzione di eventuali errori materiali nonché di accesso alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema in tutti i casi di malfunzionamento dei sistemi informativi all'uopo messi a disposizione, specie se riguardanti i giorni previsti per l'espletamento degli obblighi di cui ai commi 21.2 e 21.3 del TISG.

DETERMINA

1. di approvare il documento “Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate alla definizione della *matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema* disciplinata dall'art. 21 del TISG” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di pubblicare la presente determinazione, completa dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 28 marzo 2013

Il Direttore: Federico Boschi